



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 67 del reg.

Del 29/12/2022

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. ANNO 2021.-

L'anno **duemilaventidue** addi **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19.00** e seguenti si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione in seduta **URGENTE**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	MURABITO Basilio	X	
2	PISCIONERI Linda	X		8	MONASTRA Catia	X	
3	DECIMO Nunziata	X		9	RICCIARDELLO Rosaria	X	
4	BONINA Antonino	X		10	BONINA Marisa	X	
5	FAUSTINO Piero		X	11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano		X
6	AGNELLO Manuel	X		12	MIRACOLA Calogero	X	
	Assegnati n. 12					Presenti n.10	
	In carica n. 12					Assenti n.2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente del Consiglio Avv.to Domenico Magistro;
- Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calarco.
- Si da atto che risultano presenti: Il Sindaco, il ViceSindaco e Ass.re Condipodero e Ass.re Ricciardello..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale N 67 del 12.12.2022

OGGETTO:	Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. ANNO 2021
-----------------	---

Premesso

- che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- che ai sensi dell'articolo 20 del sopracitato testo unico le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che sono state rese le Linee guida di Mef e Corte dei Conti sul monitoraggio della razionalizzazione delle partecipate. Alle predette Linee guida è allegato uno schema tipo, in formato editabile, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pa devono adottare entro fine anno (articolo 20 del Testo unico).

Dato atto che i piani di razionalizzazione devono essere corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e i tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dato atto

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del dlgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

DATO ATTO che il Comune di Brolo rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

VISTO l'esito delle ricognizioni effettuate dal Consiglio Comunale effettuate negli anni precedenti;

Dato atto che ciascuna partecipazione detenuta è da mantenere per le seguenti motivazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ATO ME2 S.P.A. in liquidazione	diretta	Gestione Integrata Rifiuti	2,60%	Obbligo di legge
ATI Messina	diretta	Servizio idrico integrato	0,90%	Obbligo di legge
S.R.R. Messina Prov. S.c. s.p.a.	diretta	Reg.ne serv.gestione c.i. rif.	3,2%	Obbligo di legge
Asmel Consortile soc. cons. ARL	diretta	Consulenza e altre attività	0,145%	Rispetto art.4, co 2, lett.E TUSP (<i>servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici</i>).

TENUTO CONTO che tra le società sopra elencate rientrano anche quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

RITENUTO il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

PRESO ATTO che:

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- **di dare atto** che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a misure di razionalizzazione;
- **di dare atto che** si dovrà provvedere, a cura del referente dell'Ente, alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti e di trasmettere i dati sul portale del dipartimento del Tesoro:
[http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_publiche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_publiche/revisione_periodica_partecipazioni_publiche/;](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_publiche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_publiche/revisione_periodica_partecipazioni_publiche/)
- **di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto;

Il Responsabile dell'istruttoria
Antonella Truglio

IL PROPONENTE

Il Vice Sindaco

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs .267/200

Brolo, 12.12.2022

Il Responsabile dell'Area E/F
d.ssa Antonella Truglio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Brolo, 12.12.2022

Il Responsabile dell'Area E/F
d.ssa Antonella Truglio

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 RELATIVA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021

Con la presente relazione tecnica vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire, sotto il profilo logico-giuridico, l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Più in particolare, il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo.

La relazione espone lo schema logico seguito dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

L'articolo 24 del d.l.s. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche TUSIP), fornisce la disciplina del procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche. Detto articolo, al comma 1, stabilisce che: *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art.4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114"*.

Le informazioni "sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Tale disciplina si inserisce, in linea di continuità, in un filone di interventi legislativi (da ultimo, quelli previsti dalla legge n. 147/2013 e dalla legge n.190/2014), tesi a rivedere, comprimendolo, il perimetro dell'intervento pubblico nell'economia, attraverso lo strumento societario, stimolando e responsabilizzando l'autonomia decisionale degli enti soci (e, di conseguenza, quella operativa della società) verso la riorganizzazione delle partecipazioni.

In particolare, l'articolo 24 del TUSP rappresenta il trait d'union tra il processo di razionalizzazione societaria previsto dall'articolo 1, comma 611 ss, della legge n. 190/2014, e l'ordinaria revisione annuale delle partecipazioni, di cui all'articolo 20 del TUSP. Il legame tra il precedente ed il nuovo quadro è esplicitamente riconosciuto dal legislatore, il quale qualifica il provvedimento di ricognizione, per le amministrazioni già coinvolte nel primo processo (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), quale aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 citato.

In merito ai parametri normativi, alla stregua dei quali valutare le partecipazioni detenute, il combinato disposto tra gli articoli 20 e 24 del TUSP fornisce un quadro più rigoroso di quello della precedente disciplina di razionalizzazione societaria ex legge n. 190/2014. In particolare, l'articolo 24 richiede che l'attività ricognitiva accerti che le partecipazioni:

-siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP, ossia rispettino due vincoli:

- quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;

- quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4. La valutazione della condizione di stretta necessità dovrà essere particolarmente rigorosa in presenza di partecipazioni percentualmente contenute, al fine di mettere in luce l'effettiva utilità di una società sulla cui gestione non si ha la possibilità di influire in misura rilevante, non essendo, in via generale, ammesse partecipazioni che rispondano a finalità di mero investimento finanziario;

-soddisfino i requisiti previsti dall'art. 5 TUSP; ciò richiede che la decisione di detenere la partecipazione sia adeguatamente giustificata anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta esternalizzata del servizio affidato, dando, altresì, conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché delle norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti dello Stato alle imprese. Al riguardo, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 19 del 2017, richiama l'attenzione sulla necessità che le decisioni in tema di partecipazioni societarie tengano conto: "dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata".

A fronte del maggior grado di rigore dei criteri per il mantenimento delle partecipazioni, l'articolo 24 TUSP conferisce alle amministrazioni pubbliche più ampi margini di discrezionalità nell'individuazione delle misure di razionalizzazione; mentre nel precedente quadro normativo il legislatore associava ai singoli fattori di criticità la specifica misura da adottare, l'articolo 24 TUSP, in una prospettiva di responsabilizzazione del socio pubblico rimette alla discrezionalità di questo ultimo la decisione in merito alla selezione, tra interventi di razionalizzazione disponibili (alienazione, razionalizzazione, fusione, liquidazione o mantenimento), quello più coerente ed efficace a risolvere le specifiche criticità emerse in sede di ricognizione. A titolo esemplificativo, l'amministrazione dovrà procedere ad alienare le partecipazioni o liquidare le società che non rientrino nelle categorie dell'articolo 4; dovrà avviare operazioni di aggregazione in presenza di una pluralità di società che svolgano attività simili ovvero che non rispettino la soglia minima di fatturato; dovrà prevedere piani di ristrutturazione e revisione dei costi per le società che presentano perdite ovvero disporre modifiche della "governance" e dei relativi oneri per quelle che non rispettano il parametro del rapporto tra amministratori e dipendenti, pervenendo eventualmente alla dismissione delle partecipazioni qualora le eventuali misure di razionalizzazione non si dimostrino attuabili o efficaci. Qualora l'esito della ricognizione porti all'opzione di dismettere la partecipazione, l'alienazione deve avvenire entro un anno e secondo il procedimento di cui all'articolo 10 del TUSP.

Tenuto conto che alla data del 31.12.2021 sono presenti le società e gli organismi partecipati di cui al seguente prospetto, si relaziona quanto di seguito:

Società ed Organismi di partecipazione

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ATO ME2 S.P.A. in liquidazione	diretta	Gestione Integrata Rifiuti	2,60%
ATI Messina	diretta	Servizio idrico integrato	0,90%
S.R.R. Messina Prov. S.c. s.p.a.	diretta	Reg.ne serv.gestione c.i. rif.	3,2%
Asmel Consortile soc. cons. ARL	diretta	Consulenza e altre attività	0,145%

La Società Ato ME2 Spa a seguito della previsione legislativa di costituzione degli ATO rifiuti si è costituita in data 30.12.2002. Nell'anno 2010 è stata posta in liquidazione, ai sensi della legge regionale n. 9/2010 e s.m.i.. Essendo stata costituita per legge, non si può procedere alla dismissione delle quote azionarie.

Il decreto-legge 24.01.2012, ha previsto e dato possibilità alle regioni di individuare superfici e bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale e la nuova normativa regionale ha previsto la costituzione delle S.R.R.- Società di Regolamentazione dei servizi, aventi la funzione di organizzare, affidare, disciplinare nell'ATO il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Essendo anch'essa stata costituita per legge, anche in questo caso non si può procedere alla dismissione delle quote azionarie della S.R.R. Messina - Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti.

La Società svolge la propria attività nel settore dei rifiuti solidi urbani non pericolosi dove opera in qualità di Autorità d'Ambito ai sensi dell'art 8 L.R.9/2010.

L'ATI Messina è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato.

L'Asmel è una società consortile che si occupa di servizi di committenza.

Tenuto conto che le società sopra elencate sono costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali, le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale, la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Responsabile di area finanziaria
d.ssa Antonella Truglio





Comune di Brolo
Città Metropolitana di MESSINA
Organo di Revisione

Inviato a mezzo PEC

Al Segretario del Comune di Brolo
*Al Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria*
Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Verbale n. 46 del 23 dicembre 2022

Oggetto: **parere** dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 67, del 12/12/2022, avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. ANNO 2021".

In data 23 dicembre 2022, giusta convocazione per le vie brevi del Presidente, si è riunito, in audio/video conferenza, l'Organo di Revisione,

composto da:

Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;

Rag. Franco Carmelo Anastasi - Componente;

Rag. Salvatore Glorioso - Componente;

per esaminare, discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto richiamata, pervenuta in data 12/12/2022 - Prot. n. 21255, di pari data, ed integrata, su richiesta del Collegio, nella seduta del 20/12 - c/to Ente, e, successivamente, in data 21/12/2022.

L' Organo di Revisione economico-finanziaria

VISTI

- l'art. 239 del Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L) in materia di funzioni dell'Organo di revisione;
- il disposto del Dlgs. n. 175 del 19 agosto 2016 - nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- il Dlgs. n. 100/2017: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica";
- l'esito della ricognizione delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dall'Ente alla data del 31/12/2021;

ESAMINATA:

- la proposta di deliberazione consiliare *de qua*, trasmessa dall'Ente in data 12/12/2021, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2021;
- la Relazione Tecnica, a firma del Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa A. Truglio, consegnata in data 20/12/2022;

PRESO ATTO del contenuto della proposta di deliberazione in esame e della Relazione Tecnica di corredo;

RICHIAMATE:

- le linee guida del MEF e della Corte dei Conti sul monitoraggio della razionalizzazione delle partecipate;
- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 Dlgs 175/2016 e art. 17 - *Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate* - commi 3 e 4, DL 90/2014 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)", pubblicati sul portale del Ministero del Tesoro;
- la deliberazione di C. C. n° 50, del 30/11/2020, avente ad oggetto: "REVISIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2019 – TUSP 175/2016 E S.M.I.";
- la deliberazione di C. C. n° 40, del 23/12/2021, avente ad oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – ANNO 2020";

VISTO:

- le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica ed al censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2021;
- l'esito della ricognizione effettuata, ove risulta il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società e per le seguenti motivazioni:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	Quota di partecipazione %	Motivazioni della scelta
ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione	Diretta	Gestione Integrata Rifiuti	2,60%	Obbligo di legge
ATI Messina	Diretta	Servizio Idrico Integrato	0,90%	Obbligo di legge
S.R.R. ME. Prov. S. c. S.p.A.	Diretta	Reg.ne serv. gestione c. i. rif.	3,20%	Obbligo di legge
ASMEL Cons. Soc. Cons. a r.l.	Diretta	Consulenza et altre attività	0,145%	Rispetto art. 4, c. 2, lett. e) TUSP

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

ha effettuato le necessarie verifiche al fine di esprimere parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. 267/2000.

PRESO ATTO

- che l'Ente, alla data del 31/12/2019, deteneva soltanto partecipazioni societarie dirette nelle seguenti società:
 - ATO ME S.P.A. in Liquidazione - S. R. R. Messina PROVINCIA. Società consortile S.p.A. - ATI 2 Messina – ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. a R.L.;
 - con deliberazione di C. C. n° 50, del 30/11/2020, è stata approvata la revisione delle società partecipate alla data del 31/12/2019;
 - con deliberazione n. 40, del 23/12/2021, è stata approvata la razionalizzazione periodica delle società partecipate alla data del 31/12/2020;
- che, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., risulta necessario provvedere alla razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del suddetto art. 20 T.U.S.P., un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che le singole schede, per ciascuna società partecipata dall'Ente, sono state redatte sulla base dei modelli previsti e contengono le analisi richieste dal T.U.S.P. tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune;
- che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- che, pertanto, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto;

TENUTO CONTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza amministrativa e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile resi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49, comma 1, del Tuel;

VISTO:

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione e l'articolo 250 in tema di "Gestione del Bilancio durante il procedimento di risanamento";
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;

ESPRIME

per quanto di competenza, *parere favorevole* in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. ANNO 2020".

INVITA

- l'Ente a monitorare, con la dovuta attenzione, l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare, periodicamente, i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo del Comune per le forniture ricevute, attuando le scelte più opportune qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

RAMMENTA

- ✓ di trasmettere la deliberazione, assunta dall'Organo consiliare, alla competente Sezione della Corte dei Conti ed i relativi dati sul portale del Dipartimento del Tesoro;
- ✓ di pubblicare la deliberazione adottata nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, del sito istituzionale del Comune.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Prof. Giuseppe Pedalino F.to Rag. Salvatore Glorioso F.to Rag. F. Carmelo Anastasi

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto dell'Ordine del Giorno avente per oggetto: *"Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. anno 2021"* e relaziona ai consiglieri.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e si passa alla votazione
PRESENTI 10

Procedutosi a votazione la proposta di deliberazione è approvata con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Ricciardello, Bonina M., Miracola);

Il Presidente propone indi di votare l'immediata esecutività della deliberazione succitata.

Procedutosi a votazione la deliberazione succitata è dichiarata immediatamente esecutiva con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Ricciardello, Bonina M., Miracola)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO l'unita parere favorevole espresso dal Collegio di Revisione pervenuto in data 27/12/2022 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 22048;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi succitati e in armonia con l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.-

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Avv. Domenico Magistro

Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Linda Piscioneri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Calarco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Addetto al CED

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.33 L. n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno 03-01-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

L'addetto al CED
COMUNE DI BROLO
Ufficio C.E.D.

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Calarco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, art. 11 è stata pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/1991);
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n.44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Calarco